

COMMERCIALISTI

Polizza degli studi professionali estesa anche ai collaboratori

Ventura a pag. 28

Il Cndcec sui casi di incompatibilità professionale. Ok al registro dei tirocinanti per gli Occ

Studi, polizze a maglie larghe

Assicurazione per collaboratori, dipendenti e praticanti

DI GABRIELE VENTURA

Polizza degli studi professionali estesa anche a collaboratori, dipendenti e praticanti. Non ha l'obbligo di assicurarsi, invece, il professionista dipendente che non svolge l'attività per conto proprio. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordini 65/2017 del 24 marzo scorso, in riferimento a un quesito dell'Odcec di Padova sulla insussistenza dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti che prestano la loro attività come collaboratori non dipendenti nei confronti di altri studi professionali. Secondo il Cndcec, l'obbligo assicurativo è strettamente legato all'esercizio della professione e, secondo la relazione ministeriale sussiste solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dalla clientela, con il cliente inteso come destinatario finale del servizio professionale. Sempre secondo il ministero della giustizia, i dipendenti di studio non sono tenuti alla stipula dell'assicurazione, dato che non assumono alcun rap-

porto con la clientela, mentre è lasciata all'interprete l'individuazione degli altri casi in cui non sussiste l'obbligo. In questo senso, il Cndcec ritiene che le polizze stipulate dal titolare dello studio debbano estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Il professionista dipendente che non svolge attività professionale in nome e per conto proprio, invece, non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa.

Amministratore. Il Consiglio nazionale ha diramato altri due pronto ordini sulla incompatibilità tra l'attività di commercialista e quella di amministratore di società. Chiarendo che il discrimine è rappresentato dalla presenza o meno di interessi economici prevalenti e dall'intestazione di quote a familiari entro il secondo grado. In particolare, nel caso del commercialista non socio che ricopre la carica di consigliere di amministrazione in una società di capitali con ampi poteri gestionali, l'attività risulta compatibile con quella di commercialista. L'ordine, però, deve accertare che le quote o azioni

rappresentative del capitale sociale non siano intestate in tutto o in parte a familiari entro il secondo grado, e che non sia comprovabile, in base a qualunque atto o documento acquisito, un interesse economico prevalente dell'iscritto.

Sovraindebitamento. Altri due pronto ordini del Cndcec riguardano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, il Consiglio nazionale ha chiarito che l'Occ può costituire il registro dei tirocinanti, a patto però che l'iscrizione non rappresenti un prerequisito per entrare a far parte del registro dei gestori della crisi e per lo svolgimento dell'incarico. Inoltre, il Cndcec ha affermato che il ragioniere commercialista iscritto nella sezione A dell'albo può richiedere l'iscrizione nell'elenco dell'Occ anche senza laurea triennale o magistrale. Se iscritto alla sezione B, invece, è necessario il conseguimento della laurea magistrale e aver portato a termine il corso di formazione di 40 ore previsto per i professionisti.

